



STATUTO SOCIALE

Edizione aprile 2026

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Art. 1

Denominazione

1. È costituita la Banca Popolare del Lazio, Società Cooperativa per Azioni.
2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto

Art. 2

Durata e Sede

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040, salvo proroga.
2. La Società ha sede legale e amministrativa in Velletri e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.
 2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
 3. Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.
 4. La Società destina ogni esercizio una somma non superiore al 2% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da contabilizzare fra i costi del conto economico, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse preferibilmente in favore dei territori serviti.
 5. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare del Lazio", ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
-

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva legale;

- da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali nonché di norme di legge;
- dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- dalla riserva acquisto azioni proprie.

Art. 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni, del valore nominale unitario di euro 3 cadauna, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.
2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.
3. La Società potrà emettere le azioni previste dall'articolo 150-quater, del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385

Art. 6 Prezzo delle azioni

1. Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale, per ogni nuova azione cooperativa emessa nell'esercizio.
2. Il valore di liquidazione delle azioni, per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio, è determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto delle consistenze patrimoniali della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Le modalità, ivi inclusi i limiti e le tempistiche, di rimborso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità finanziaria e patrimoniale, attuale e prospettica della Società e del Gruppo e tenuti presenti i limiti e le condizioni previste dalla normativa primaria e regolamentare applicabile, nonché in conformità alla disciplina comunitaria in materia di fondi propri.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni cooperative che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art. 6 bis Azioni di finanziamento - Azionisti Finanziatori

1. La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-quater, del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nei casi e nei modi previsti dal presente articolo ('Azioni di Finanziamento').
2. Le Azioni di Finanziamento possono essere offerte in sottoscrizione ovvero in conversione, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 30, comma 2, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, solo a persone giuridiche.
3. Il sottoscrittore o il cessionario delle Azioni di Finanziamento è iscritto nel libro degli Azionisti Finanziatori e acquista la qualifica di "Azionista Finanziatore". Gli Azionisti Finanziatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro degli Azionisti Finanziatori. Gli Azionisti Finanziatori possono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali e quelli designati dagli Azionisti Finanziatori di cui al precedente periodo, esercitano tutti i diritti amministrativi spettanti ai loro rappresentati.
4. Ai sensi degli artt. 2524, comma 4, e 2441, comma 5, c.c., può essere escluso o limitato il diritto di opzione spettante ai soci operatori ai sensi dell'art. 2443 c.c. sulle Azioni di Finanziamento.

5. Ricorrendo i presupposti di cui al successivo comma 6, agli Azionisti Finanziatori spetta il diritto di designare uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste al successivo articolo 30.

6. Il diritto di designazione di uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione sorge al ricorrere dei seguenti presupposti:

a) All' Azionista Finanziatore possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 10%, ma inferiore al 20%, del capitale sociale spetterà il diritto di designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

b) All' Azionista Finanziatore possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 20% del capitale sociale spetterà il diritto di designare due componenti del Consiglio di Amministrazione.

c) Nel caso vi siano due Azionisti Finanziatori, ciascuno dei quali possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 10%, ma inferiore al 20%, del capitale sociale, a ciascun Azionista Finanziatore spetterà il diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione.

d) Nel caso vi siano più di due Azionisti Finanziatori, ciascuno dei quali possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari almeno al 10%, ma inferiore al 20%, del capitale sociale, il diritto di designare i due componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, uno ciascuno, ai due Azionisti Finanziatori con la più alta percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento; in caso di parità di percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento, il diritto di designazione spetterà ai due Azionisti Finanziatori che detengono le Azioni di Finanziamento da più tempo; qualora si verificasse una situazione di perfetta parità di percentuale e anzianità di possesso, la scelta fra i nominativi indicati dagli Azionisti Finanziatori spetterà all'Assemblea generale con delibera assunta a maggioranza semplice.

e) Nel caso vi siano due o più Azionisti Finanziatori e solo uno di essi sia possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 20% del capitale sociale, solo all'Azionista Finanziatore possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 20% del capitale sociale spetterà il diritto di designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione.

f) Nel caso vi siano due o più Azionisti Finanziatori, ciascuno dei quali possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 20% del capitale sociale, il diritto di designare i due componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, uno ciascuno, ai due Azionisti Finanziatori con la più alta percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento; in caso di parità di percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento, il diritto di designazione spetterà ai due Azionisti Finanziatori che detengono le Azioni di Finanziamento da più tempo; qualora si verificasse una situazione di perfetta parità di percentuale e anzianità di possesso, la scelta fra i nominativi indicati dagli Azionisti Finanziatori spetterà all'Assemblea generale con delibera assunta a maggioranza semplice.

g) il componente o i componenti del Consiglio di Amministrazione designati in base alle lettere che precedono rimangono in carica per tutta la durata del mandato anche qualora nel corso del mandato mutasse il numero degli Azionisti Finanziatori e/o la percentuale di Azioni di Finanziamento detenute dagli Azionisti Finanziatori.

7. Ricorrendo i presupposti di cui al successivo comma 8, agli Azionisti Finanziatori spetta il diritto di designare un componente effettivo e uno supplente del collegio sindacale, secondo le modalità previste al successivo art. 41.

8. Il diritto di designazione di un componente effettivo e uno supplente del collegio sindacale sorge al ricorrere dei seguenti presupposti:

a) Nel caso vi sia un unico Azionista Finanziatore possessore di Azioni di Finanziamento in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, ad esso spetterà il diritto di designare un componente effettivo e uno supplente del collegio sindacale.

b) Nel caso vi siano due o più Azionisti Finanziatori ciascuno dei quali possessore di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 10% del capitale sociale il diritto di designare il componente effettivo e uno supplente del collegio sindacale spetterà all' Azionista Finanziatore con la più alta percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento; in caso di parità di percentuale di possesso di Azioni di Finanziamento, il diritto di designazione spetterà all' Azionista Finanziatore che detiene le Azioni di Finanziamento da più tempo; qualora si verificasse una situazione di perfetta parità di percentuale e anzianità di possesso, il componente effettivo e uno supplente del collegio sindacale verranno eletti dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza semplice.

c) il componente effettivo e quello supplente del collegio sindacale designati in base alle lettere che precedono rimangono in carica per tutta la durata del mandato anche qualora nel corso del mandato mutasse il numero degli Azionisti Finanziatori e/o la percentuale di Azioni di Finanziamento detenute dagli Azionisti Finanziatori.

9. Le modalità di presentazione delle candidature da parte degli Azionisti Finanziatori sono disciplinate nel Regolamento Assembleare della Banca.

10. Gli Azionisti Finanziatori non hanno diritto di voto ma hanno diritto di intervenire e partecipare nell'assemblea generale. Gli Azionisti Finanziatori possessori di Azioni di Finanziamento in misura pari ad almeno il 5% del capitale sociale hanno altresì diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea generale e di formulare proposte da inserire fra gli argomenti all'ordine del giorno.

11. In deroga a quanto previsto al successivo art. 23, comma 1, gli Azionisti Finanziatori possono intervenire e partecipare alle assemblee dalla data di acquisto della qualità di Azionista Finanziatore di cui al precedente comma 3.

12. Agli Azionisti Finanziatori spettano i medesimi diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 28, paragrafo I, lettere h) - m) del regolamento (UE) n. 575/2013, come integrati alla luce di quanto previsto dall'art. 29 del richiamato regolamento (UE), spettanti agli altri soci portatori di azioni ordinarie e titolari di diritti patrimoniali. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alle Azioni di Finanziamento si applica il medesimo regime delle azioni ordinarie.

13. Le Azioni di Finanziamento possono essere cedute solo a persone giuridiche.

14. La Banca d'Italia autorizza l'eventuale riacquisto, integrale o parziale, la riduzione o il rimborso delle Azioni di Finanziamento nonché la riduzione, distribuzione o riclassificazione come un altro elemento dei fondi propri delle riserve sovrapprezzo azioni relative a dette azioni, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società emittente; al rimborso si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

15. Agli Azionisti Finanziatori non sono applicabili i successivi articoli 7 "Soci", 8 "Formalità per l'ammissione a socio", 9 "Gradimento all'ammissione a socio", 10 "Acquisto della qualità di socio", 11 "Cause di inammissibilità a socio", 12 "Limiti al possesso azionario", 13 "Morte del socio" e 15 "Esclusione del socio".

16. Le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti degli Azionisti Finanziatori devono essere approvati dall'assemblea speciale degli Azionisti Finanziatori ai sensi dell'art. 2376 c.c.

Art.7 Soci

1. Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

2. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

4. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Art. 8 Formalità per l'ammissione a socio

1. Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

2. Il numero minimo di azioni necessario ai fini dell'ammissione a soci è di 100 azioni;
3. L'Azionista, sino a quando non abbia raggiunto il limite minimo di azioni per l'ammissione a socio, e sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a socio, può esercitare solo i diritti aventi contenuto patrimoniale.
4. La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto di n. 100 azioni, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio, fermi restando tutti i diritti patrimoniali. La Società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

Art. 9

Gradimento all'ammissione a socio

1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.
2. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.
3. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Comitato dei probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 47, e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10

Acquisto della qualità di socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempiute le formalità prescritte.

Art. 11

Cause di inammissibilità a socio

1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
2. I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Limiti al possesso azionario

1. Fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 30 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.
2. La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13 Morte del socio

1. In caso di morte del socio gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei relativi requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto alla liquidazione delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
3. Se subentra una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si forma l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda e ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 14 Recesso del socio

1. Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.
2. È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. È vietato in ogni caso il recesso parziale.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.
5. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.
6. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.
7. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
8. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6 comma 2.

Art. 15 Esclusione del socio

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:
 - a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
 - b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
 - c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ. e dall'art. 11 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
5. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6.

6. Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 6.

7. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Art. 16 Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 Acquisto delle proprie azioni

1. Gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.

2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18 Dividendo

1. Il nuovo socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società. Il socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che disciplinano le banche popolari.

3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 19 Vincoli su azioni

1. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Art. 20 Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) all'Amministratore Delegato, se nominato;
- e) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) al Collegio dei Sindaci;
- g) al Collegio dei probiviri;
- h) alla Direzione Generale.

Art. 21 Convocazione delle assemblee

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda i) da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data o ii) dagli Azionisti Finanziatori nel caso previsto dal comma 10 dell'art. 6 bis.
4. La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.
5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
6. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.
7. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul quotidiano "Il Messaggero" ovvero, nel caso di cessazione della sua pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 22 Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - approva il bilancio e destina gli utili;
 - nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;
 - conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidata la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;
 - determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; determina altresì i criteri per l'eventuale adeguamento, durante lo svolgimento dell'incarico, del corrispettivo alla Società di revisione legale;
 - approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, nonché di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
 - delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 37, ultimo comma, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23

Intervento all'assemblea e rappresentanza

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo.
2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.
3. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
4. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
5. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.
6. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
7. L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, ubicati nel comune ove ha sede l'Assemblea, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare presso lo stesso luogo tutta la documentazione. In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.
9. Nei casi consentiti dalla legge, l'intervento e la partecipazione in assemblea nonché l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 24
Regolamento Assembleare

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

Art. 25
Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci e, in mancanza anche di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art. 26
Costituzione dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, cod. civ., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.
3. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero. Per quanto riguarda la trasformazione o la fusione della Società si applica quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (trasformazioni e fusioni).

Art. 27
Validità delle deliberazioni dell'assemblea

1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.
3. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.
4. Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

**Art. 28
Proroga dell'assemblea**

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

**Art. 29
Verbale delle assemblee**

1. Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.
2. Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

**Art.30
Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove membri a un massimo di undici, di cui almeno un quarto indipendenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti, anche non soci, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
2. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi rispettando le soglie previste a tal riguardo dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. In particolare, per il primo rinnovo integrale, e comunque entro il 30 giugno 2024, la Società assicurerà che almeno 2 membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, la suddetta soglia sarà elevata a 3 membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Non possono candidarsi alla carica di amministratori i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di Società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di amministratore è causa di decadenza dalla carica di amministratore.
4. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere non esecutivo. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.
5. Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra soggetti, anche non soci, che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; un ulteriore terzo deve essere scelto tra soggetti, anche non soci che esercitano attività professionale in campo economico, giuridico e/o gestionale, tra professionisti e tecnici e tra soggetti, anche non soci, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.
6. Gli aspiranti amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del TUB e dalle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti.
7. Ai fini della presente disposizione è considerato non indipendente l'amministratore non esecutivo per il quale ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
 - b) è un partecipante nella banca;

- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del Gruppo Banca Popolare del Lazio, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
8. Il Consiglio di Amministrazione può costituire nel proprio ambito comitati interni con funzioni consultive e propositive.
9. I comitati interni di cui al precedente comma svolgono la loro attività gratuitamente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale.
10. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
11. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di Società partecipate.
12. Salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore - fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera ad esso equiparato. Comunque, non possono essere nominati amministratori più di due persone legate alla banca da tali rapporti.
13. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.
14. Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
15. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste.
16. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e un numero minimo di soci pari al 5% dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ciascuna lista, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, deve presentare un numero di candidati

appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, come esplicitata al comma 1 del presente articolo.

16 bis. Gli Azionisti Finanziatori non sono legittimati a presentare liste, ma possono designare uno o due componenti nel Consiglio di amministrazione al ricorrere delle condizioni di cui al precedente articolo 6 bis, comma 6, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro la data dell'Assemblea, un'ora prima dell'inizio della stessa.

16 ter. In via transitoria, fino al 31.12.2029 il Consiglio di Amministrazione potrà consentire agli Azionisti Finanziatori che raggiungano le soglie di cui al precedente art. 6 bis, comma 6, di designare uno o due consiglieri di amministrazione indipendentemente dal rispetto del termine di cui al precedente comma 16 bis, purché nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di Amministratori indipendenti; in tal caso, per consentire l'ingresso in Consiglio dell'amministratore o dei due amministratori di designazione degli Azionisti Finanziatori, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà aumentato rispettivamente di una e due unità.

17. Le liste devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritte con firme autenticate, in data successiva a quella di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da un notaio o dai dipendenti della società espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18. Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci, la legittimazione è determinata avendo riguardo all'iscrizione nel libro dei soci e al rilascio della certificazione attestante il possesso azionario rilasciata dal depositario per la partecipazione all'assemblea.

19. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per i soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigente.

20. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

21. Fermo quanto previsto ai commi 5 e 6 del precedente art. 6 bis, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

A) Nel caso in cui non vi siano Azionisti Finanziatori e nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori, pur essendoci, non abbiano esercitato il diritto di designare uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di uno. Il restante Amministratore è tratto - secondo l'ordine progressivo dell'elenco nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che abbia ottenuto almeno 100 voti validamente espressi dall'Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso in cui nessuna lista di minoranza ottenesse almeno 100 voti validamente espressi dall'Assemblea, tutti i consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza;

- b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
- e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d); f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;
- g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
- B) Nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori abbiano esercitato il diritto di designare uno o due componenti del Consiglio di Amministrazione: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di uno o due o tre. Il restante o i restanti Amministratori sono designati:
- i) uno, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza nel caso abbia ottenuto almeno 100 voti validamente espressi dall'Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti dei voti espressi dall'Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- ii) uno o due dagli Azionisti Finanziatori;
- b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza, uno o due consiglieri designati dagli Azionisti Finanziatori, e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- c) nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- d) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, comprensivo del componente o dei due componenti designati dagli Azionisti Finanziatori, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti

dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

e) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera d), salvo il diritto degli Azionisti Finanziatori alla designazione di uno o due consiglieri;

f) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

g) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera f) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

22. Nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

23. Con apposito Regolamento sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, tenendo conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

24. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

Art. 31

Sostituzione degli amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, e nel caso in cui l'Amministratore o gli Amministratori venuti a mancare erano stati tratti dalla lista di maggioranza, il sostituto dovrà essere tratto dalla stessa lista seguendo l'ordine progressivo dell'elenco, a condizione che il nominativo indicato in lista consenta il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti, altrimenti si scorrerà l'ordine progressivo finché il nominativo indicato in lista consentirà di rispettare dette disposizioni.

2. Qualora non sia possibile trarre il sostituto o i sostituti dalla lista di maggioranza, si procederà per cooptazione, garantendo: i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di Amministratori indipendenti; ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.

3. Nel caso di cui al precedente comma 2, gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

4. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

5. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

6. Il Consiglio di amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi consiglieri.

7. Nel caso in cui l'Amministratore venuto a mancare era stato tratto da una lista di minoranza, il sostituto dovrà essere tratto dalla stessa lista seguendo l'ordine progressivo dell'elenco, a condizione che il nominativo indicato in lista consenta il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di

equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti, altrimenti si scorrerà l'ordine progressivo finché il nominativo indicato in lista consentirà di rispettare dette disposizioni. Nel caso non sia possibile trarre il sostituto dalla lista di minoranza, si procederà per cooptazione ai sensi del precedente comma 2.

8. Nel caso in cui l'Amministratore venuto a mancare era stato designato dagli Azionisti Finanziatori, la nomina del sostituto spetterà agli stessi Azionisti Finanziatori i quali dovranno tener conto delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti. Nel caso non provvedano, il Consiglio di Amministratore darà loro un termine di cinque giorni decorso inutilmente il quale si procederà per cooptazione ai sensi del precedente comma 2.

Art. 32 Cariche consiliari

1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

2. In caso di nomina di due Vice Presidenti, le funzioni vicarie sono attribuite a quello con maggiore anzianità nella carica di componente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di parità, anagrafica.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nell'ordine dal Vice Presidente vicario, dal Vice Presidente, dall'Amministratore delegato, dal consigliere più anziano di età, ciascuno dei quali subentra in caso di assenza o impedimento di tutti coloro che lo precedono nell'elenco, a meno che il Consiglio di Amministrazione attribuisca le funzioni presidenziali ad altro dei suoi membri.

4. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o alcuno dei Vice Presidenti, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

5. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza dei suoi componenti, può eleggere un Presidente Onorario, senza limite d'età e di mandati, ed anche al di fuori dei suoi componenti, nella persona di chi abbia reso servizi di rilievo alla banca, attribuendo allo stesso funzioni consultive e di rappresentanza onoraria presso Istituzioni, Enti pubblici e privati, con esclusione di ogni autonoma funzione deliberativa. Altresì, può eleggere tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce, determinandone l'eventuale compenso

6. L'eventuale compenso di cui al precedente comma è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione motivata e previo parere del Collegio Sindacale.

Art. 33 Compenso degli amministratori

1. Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità di ripartizione dell'importo deliberato dall'Assemblea fra i suoi componenti, in linea con le politiche approvate dall'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

4. Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

5. Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 34

Adunanza del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
4. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 35

Deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 36

Verbali del Consiglio

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.
2. I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
3. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 37

Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea. Esso assicura inoltre un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica, nel tempo, le scelte e le decisioni da questi assunte.
2. Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se

si tratta dell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

-la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

-l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

-l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;

-la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

-la valutazione del generale andamento della gestione;

-l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;

-l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

-l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;

-l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;

-la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

-la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione del personale con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;

-la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza;

-le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;

-la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la direzione;

-la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, dei Responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità alle norme, e di controllo dei rischi e di antiriciclaggio;

-l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;

-l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

-il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;

-l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;

-l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone compiti ed approvandone il regolamento;

-la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;

-l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

-l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

-la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

-l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività;

-l'approvazione delle operazioni comportanti variazioni non significative del perimetro del Gruppo.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, ultimo comma, del D.Lgs. 385/93 (TUB) e della normativa secondaria tempo per tempo vigente, nonché delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, comprese quelle relative al mantenimento dei requisiti patrimoniali dalla stessa richiesti, l'Organo con funzione strategica, su proposta dell'Organo con funzione di gestione, sentito l'Organo di Controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto

o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel Patrimonio di Vigilanza di qualità primaria della Banca, anche in deroga a disposizioni del Codice Civile e ad altre norme di Legge. Le determinazioni circa la misura della limitazione e/o estensione del rinvio del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte tenendo conto della complessiva situazione prudenziale della Banca e del Gruppo bancario, in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza, tempo per tempo vigenti.

5. Restano in ogni caso ferme le autorizzazioni, ove previste, che debbano essere richieste preventivamente all'Autorità di Vigilanza.

6. Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

7. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 del Codice Civile, la competenza ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, anche di carattere regolamentare, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale sul territorio nazionale, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ. e l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società.

8. Fermo, comunque, il diritto del Presidente e di ogni consigliere di presentare proposte, il Consiglio di norma delibera su proposta del Direttore Generale, del Comitato Esecutivo, se costituito, ovvero dell'Amministratore delegato, se nominato.

Art. 38 Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

2. Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dei Comitati endoconsiliari.

5. Il Comitato esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

6. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 36.

7. Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

8. L'Amministratore Delegato svolge le funzioni di Direttore Generale.

9. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire a suoi componenti deleghe specifiche in relazione a particolari settori di attività.

10. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

11. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato, se nominati, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

**Art. 39
Deleghe**

1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato esecutivo o all'Amministratore delegato, se nominati, al Direttore generale, al Comitato crediti ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle filiali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni, del grado ricoperto e del rischio assunto.
2. Le decisioni assunte dagli altri titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, ove nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.

**Art. 40
Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati.
2. Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
4. Convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'o.d.g. vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
5. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.
6. Il Presidente assicura inoltre che:
 - il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
 - la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.
7. In caso di urgenza, il Presidente può assumere, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato, se nominato, del Comitato Esecutivo, se costituito o del Direttore Generale, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima riunione successiva.

**Art. 41
Collegio Sindacale**

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti - fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza tra i quali il Presidente del Collegio Sindacale e fissa l'emolumento annuale dei sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.
2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi. Almeno un sindaco effettivo e almeno un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.
3. I Sindaci effettivi ed i supplenti sono rieleggibili.
4. Ai sensi della vigente normativa, almeno un Sindaco effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
5. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società.

6. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

7. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione e un numero minimo di soci pari al 5% dei soci aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

8. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del precedente comma.

9. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

10. Le liste devono, a pena di decadenza, essere sottoscritte con firme autenticate, in data successiva a quella di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da un notaio o dai dipendenti della società espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11. Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci, la legittimazione è determinata avendo riguardo all'iscrizione nel libro dei soci e al rilascio della certificazione attestante il possesso azionario rilasciata dal depositario per la partecipazione all'assemblea.

12. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per i soci, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;

- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza dettati dalla normativa primaria e secondario tempo per tempo vigente.

13. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

14. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

14 bis. Fermo quanto previsto ai commi 7 e 8 del precedente art. 6 bis, gli Azionisti Finanziatori non sono legittimati a presentare liste, ma possono designare un componente effettivo e uno supplente del Collegio sindacale, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro la data dell'Assemblea, un'ora prima dell'inizio della stessa.

15. Alla elezione dei Sindaci effettivi si procederà come segue:

A) Nel caso in cui non vi siano Azionisti Finanziatori e nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori, pur essendoci, non abbiano esercitato il diritto di designare un componente effettivo, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci; il restante sindaco, che assumerà la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, è tratto - secondo l'ordine progressivo dell'elenco nella lista stessa - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che abbia ottenuto almeno 100 voti validamente espressi dall'Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui nessuna lista di minoranza ottenesse almeno 100 voti validamente espressi dall'Assemblea, tutti i sindaci saranno tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza e viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto della lista.

Nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio. Nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Sindaci da nominare, l'Assemblea nomina i Sindaci mancanti a maggioranza relativa, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare.

B) Nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori abbiano esercitato il diritto di designare un componente effettivo del Collegio sindacale, risultano comunque eletti i primi due candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Il terzo sindaco effettivo, che assumerà la funzione di Presidente del Collegio sindacale, sarà quello designato dagli Azionisti Finanziatori. Nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio. Nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Sindaci da nominare, l'Assemblea nomina i Sindaci mancanti a maggioranza relativa, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare.

16. Con riferimento all'elezione dei Sindaci supplenti, si procederà come segue:

A) nel caso in cui non vi siano Azionisti Finanziatori e nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori, pur essendoci, non abbiano esercitato il diritto di designare un componente supplente del Collegio sindacale, i sindaci eletti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella sezione della lista riferita a ciascuna carica - uno dalla lista di maggioranza e uno dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che abbia ottenuto almeno 100 (cento) voti validamente espressi dall'Assemblea e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

B) nel caso in cui gli Azionisti Finanziatori abbiano esercitato il diritto di designare un componente supplente del Collegio sindacale, un sindaco supplente sarà tratto dalla lista che ha preso la maggioranza dei voti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella sezione della lista riferita a ciascuna carica e il secondo eletto sarà colui che è stato designato dagli Azionisti Finanziatori.

17. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci effettivi o supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il Sindaco della lista più votata contraddistinto dal numero progressivo più alto e appartenente al genere più rappresentato è sostituito dal successivo candidato appartenente al genere meno rappresentato tratto dalla medesima lista. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione si applicherà, ove possibile, alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti, oppure si applicherà nuovamente alla lista più votata. Ove, nonostante tutto, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, salvo il diritto degli Azionisti Finanziatori alla designazione di un componente effettivo e uno supplente del Collegio sindacale. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa, salvo il diritto degli Azionisti Finanziatori alla designazione di un componente effettivo e uno supplente del Collegio sindacale. Nel

caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

18. Nel caso in cui i Sindaci non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del meccanismo del voto di lista di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il diritto degli Azionisti Finanziatori alla designazione di un componente effettivo e uno supplente del Collegio sindacale.

19. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.

20. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al Gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo).

21. Non possono altresì candidarsi alla carica di sindaco i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore e sindaco di società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di sindaco è causa di decadenza dalla carica di sindaco.

22. I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare.

23. I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

24. L'emolumento spettante ai sindaci viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

25. Ai Sindaci sono riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

26. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 42

Durata in carica e sostituzione dei sindaci

1. I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

2. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo designato dagli Azionisti Finanziatori subentra il Sindaco supplente designato dagli stessi Azionisti Finanziatori. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano, salvo che il Presidente fosse espressione di una lista di minoranza o degli Azionisti Finanziatori in quanto in tal caso, ove sia possibile, la carica di Presidente verrebbe automaticamente assunta dal Sindaco supplente tratto dalla lista di minoranza o designato dagli Azionisti Finanziatori.

3. Fermo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'art. 6 bis, l'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci assumendo la relativa deliberazione a maggioranza relativa nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

Art. 43
Compiti e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila:
 - sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
 - sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale, svolge altresì le funzioni di "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile", di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e in tale qualità vigila in particolare:
 - sul processo di informativa finanziaria;
 - sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
 - sulla revisione legale dei conti annuali;
 - sull'indipendenza della Società di revisione legale.
3. Il Collegio Sindacale riceve, altresì la relazione della Società di revisione legale prevista dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010. In occasione della nomina della Società di revisione legale presenta all'Assemblea dei Soci una proposta motivata.
4. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione legale incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
5. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione legale si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
6. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
7. Il Collegio Sindacale nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.
8. I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
9. Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate.
10. Il Collegio Sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto della dimensione e delle attività svolte dall'intermediario.
11. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
12. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
13. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
14. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, controllo dei rischi, conformità alle norme, revisione interna, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

15. I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
16. I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
17. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
18. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 44

Funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
2. Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.
5. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.
6. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 45

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
2. La Società di revisione legale presenta al Comitato per il Controllo Interno una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.
3. La Società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, gli atti o i fatti rilevanti nello svolgimento dell'incarico che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, ovvero un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La Società di revisione legale invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art.46

Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci cinque Proviviri effettivi e due supplenti.
2. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

3. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.
4. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art.47

Competenza del Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.
2. Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.
3. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma terzo, del presente Statuto.

Art.48

Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, eventualmente da un Condirettore Generale (qualora nominato), da uno o più Vice Direttori Generali fino ad un massimo di tre e dagli altri componenti la Direzione Generale eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e le competenze.
2. Il Direttore Generale non viene nominato se il Consiglio di Amministrazione ha designato un Amministratore Delegato.
3. Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art.49

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 32.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale dei componenti la Direzione Generale e si relaziona con il Comitato Esecutivo e riferisce al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.
4. Il Direttore Generale assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.
5. Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni risponde al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
7. Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato.
8. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art.50 Poteri di firma

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
4. La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore delegato, se nominato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
5. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V BILANCIO

Art.51 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.52 Ripartizione degli utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto destinato:
 - in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
 - il 10% alla riserva straordinaria.
2. Il residuo viene ripartito fra tutti gli azionisti nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni.
3. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53

Scioglimento e norme di liquidazione

1. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Art. 54

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Statuto troveranno applicazione a partire dalla data di deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese.